

Comune di Omegna (Verbano Cusio Ossola)

Modifica n. 20 non costituente variante al PRGC, ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 56/77 e s.m.i. (correzione errori materiali)

L'Assessore all'Urbanistica **Maurizio Cerutti** relaziona al Consiglio Comunale per l'assunzione dell'atto deliberativo indicato in oggetto.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che, il Comune di Omegna è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) approvato con DGR n. 6-2832 del 23.4.2001, successivamente modificato con n. 32 Varianti, delle quali n.3 di tipo strutturale e con n.19 modifiche;

che, il PRGC è adeguato al PAI del bacino del Fiume Po;

che, secondo il Registro Regionale Aziende Seveso, aggiornato al 31.3.2017, il Comune di Omegna non è più interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate a rischio di incidente rilevante o di aree di danno ed areali di osservazione relativi ad attività Seveso poste in Comuni contermini – DGR n. 20-13359 del 22.2.2010 e successiva DGR n. 17-377 del 26.7.2010;

Osservato:

che, il Sig. Spadazzi Gian Antonio, proprietario del terreno censito nel CT di Omegna al Fg. 1 Mapp. 854, nonché dell'immobile lì edificato, sito in frazione San Fermo, per il tramite del Geol. Silvia Gay suo tecnico di fiducia, con nota in data 07.11.2022 prot 30865, presentava istanza per la correzione di un presunto errore materiale in quanto il PRGC vigente identifica l'area e l'immobile lì edificato con due differenti classificazioni di rischio geologico e d'idoneità all'utilizzazione urbanistica: parte in classe IIa ed in parte IIIa, benché nella realtà sussiste un'unica caratteristica geomorfologica ed idrogeologica.

Ne consegue che, l'area pur essendo classificata correttamente nel PRGC vigente quale: Area Edificata Residenziale Esistente (art.21 N.diA. del PRGC), non può beneficiare dei parametri edilizi previsti dallo stesso PRGC a causa della presenza in parte sull'immobile esistente della Classe IIIa;

che, parimenti la Sig.ra Predieri Paola, proprietario del terreno censito nel CT di Omegna al Fg. 22 Mapp. 14, nonché dell'immobile lì edificato, sito in Via Novara, per il tramite del Geom. Roberto Buzio suo tecnico di fiducia, con nota in data 19/07/2023 prot 20187, presentava istanza per la correzione di un presunto errore materiale in quanto il PRGC vigente identifica l'area e l'immobile lì edificato con due differenti classificazioni di rischio geologico e d'idoneità all'utilizzazione urbanistica: parte in classe IIIb6 ed in parte IIIa, determinata dall'erronea rappresentazione del rio che sfocia nel lago d'orta.

Ne consegue che, l'area pur essendo classificata correttamente nel PRGC vigente quale: Area Edificata Residenziale Esistente (art.21 N.diA. del PRGC), non può beneficiare completamente dei parametri edilizi previsti dallo stesso PRGC a causa della presenza in parte sull'immobile esistente della Classe IIIa;

che, al fine di verificare la sussistenza di presunti errori materiali discendenti dalla stesura originale della mappatura dei rischi idrogeologici in sede di variante strutturale al PAI, è stato dato incarico

dei necessari approfondimenti tecnico-geologici al Dr. Geol. Massimiliano Coretta , giusta DSTT n. 630 del 06/06/2024 di comprovata esperienza e già redattore di indagini geologiche a supporto di precedenti varianti al PRGC vigente;

che, dalla relazione elaborata dal Geologo Dr. Massimiliano Coretta a conclusione delle indagini effettuate sul posto, risulta evidente il mero errore materiale riconducibile ad una scorretta sovrapposizione della rappresentazione grafica catastale con la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, redatte a scale differenti;

Ritenuto:

che, la questione lamentata rientra nei presupposti di cui alle disposizioni normative previste all'art. 17, comma 12, lettera a) della LR 56/77 smei, pertanto trova appianamento con l'adozione della Modifica n. 20 al PRGC vigente;

Accertato che, la Modifica n. 20 :

- Non costituisce variante al PRGC vigente;
- Non è soggetta a preventiva verifica di assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ;
- E' conforme alle norme sulla classificazione acustica del territorio comunale, (Piano di Zonizzazione Acustica approvato con DCC 76/30.6.2003 e smei) , ai sensi della LR 52/2000 e della DGR n. 85-3802 del 6.8.2001;

Dato atto che, sulla proposta di modifica si è espressa favorevolmente la Seconda Commissione Consiliare Permanente, come da verbale in data 25 novembre 2024;

Letto:

- La Legge 17.8.1942 n. 1150 e smei;
- La LR del Piemonte 5.12.1977 n. 56 e smei;

Vista:

la relazione del Dr. Geol. Massimiliano Coretta, presentata in data 20/10/2024 prot. 31175, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Visto l'allegato parere espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che il verbale del punto all'ordine del giorno tiene conto di quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, per cui il supporto informatico registrato della seduta del Consiglio tiene luogo di quanto trattato e discusso dal Consiglio stesso e che la "**Trascrizione integrale del dibattito**", così denominata, relativa al punto in oggetto, viene allegata al presente verbale. (**Allegato B**)

Visto il risultato della votazione espressa in forma palese, con gli esiti di seguito riportati, precisando che per l'eventuale espressione delle astensioni e/o dei voti contrari, le relative motivazioni, ove adottate, risultano dalla discussione di cui alla suddetta trascrizione del dibattito:

Presenti: n. 15

Voti unanimi favorevoli: n. 15

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa espresse e che qui si intendono integralmente riportate, quanto di seguito:

1) Di approvare, ex art. 17, comma 12, lettera a), della LR 56/1977 e smei, la Modifica n. 20 al PRGC vigente che, in forza della relazione redatta dal Geologo Dr. Massimiliano Coretta, prende atto dell'errore materiale dovuto alla scorretta sovrapposizione della rappresentazione grafica catastale con la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, redatte a scale differenti, relativamente alle aree censite nel CT di Omegna al Fg.1 Mapp. 854 e al Fg. 22 mapp.14.

2) Di dare atto che, la Modifica n. 20 al PRGC vigente è costituita dai seguenti elaborati che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed ai quali si rimanda e fa riferimento per quanto qui non esposto:

- **Allegato A** – Relazione-valutazione delle richieste di correzione errore materiale al PRGC vigente-estratti delle carte di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica pre e post modifica;

3) Di dare atto che, questo provvedimento seguirà la procedura di cui all'art. 17 comma 13 della LR 56/1977 e smei, che viene demandata all'Ufficio Urbanistica. Pertanto la presente Deliberazione è trasmessa alla Regione ed alla Provincia del VCO unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRGC .

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di rendere esecutivo il presente provvedimento al fine di dare applicazione a quanto su descritto,

Visto l'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con n. 15 voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Verbale letto, approvato e sottoscritto